

Regolamento sul funzionamento dell'U.O. legale e sui compensi professionali spettanti all'Avvocato dell'Unione regionale ex art 27 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali del 14 settembre 2000;

Art. 1.

Obiettivi e finalità

Presso l'Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3/11/2009 n. 59 e del Segretario Generale del 1/6/2010 n. 186 è istituita un'Unità Organizzativa Ufficio Legale cui è adibito un Avvocato interno iscritto all'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli uffici interni di enti pubblici.

La struttura è tenuta:

- in via di consulenza, alla risoluzione di questioni controverse che possano dar luogo a contenzioso in sede giurisdizionale. L'attività di consulenza può essere richiesta dal personale previo parere favorevole del Segretario Generale.
- a curare il contenzioso dell'Ente presso gli organi giurisdizionali ordinari e speciale. Il mandato è conferito a seguito di delibera della Giunta, previa acquisizione di un parere dell'Avvocato.

L'Avvocato provvede altresì a:

- esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;
- prestare consulenza alla dirigenza nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti, che possano determinare l'insorgere di una lite;
- partecipare a gruppi di lavoro nominati dalla Giunta o tavoli convocati dal Segretario Generale, per fornire supporto legale nelle varie materie d'interesse dell'Ente.

Destinatario della presente disciplina è esclusivamente il personale inquadrato nello specifico profilo di Avvocato ed assegnato all'ufficio dell'Avvocatura dell'Ente.

Art. 2

Compensi di natura professionale a carico della parte soccombente

Sono di spettanza dell'Avvocato dipendente i compensi di natura professionale recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

Non è possibile utilizzare alcuna parte dei compensi, sulla base di autonoma regolamentazione adottata dall'Ente, per corrispondere incentivi ad altre categorie di personale dell'Ente.

Art. 3

Diritto alla corresponsione dei compensi natura professionale in relazione alle cause concluse con sentenza favorevole all'Ente

Sono di spettanza dell'Avvocato dipendente i compensi di natura professionale corrisposti in caso di sentenza favorevole all'Ente con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio. In tal caso, i compensi professionali non devono superare il 50% di quanto spetta sulla base della precedente ipotesi e sono a carico dell'Ente.

Si rimanda all'art. 9 per la definizione delle risorse disponibili per la corresponsione di tali compensi.

Art. 4

Definizione di sentenza favorevole all'Ente

Per sentenze devono intendersi tutti quei provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze), a cognizione piena o sommaria pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisorii (giudice civile, penale, amministrativo, giudici speciali, Presidente della Repubblica in ipotesi di ricorso straordinario al Capo dello Stato) idonei a definire la controversia in via provvisoria o definitiva.

Per sentenze favorevoli si intendono quelle, anche non definitive, ove le domande e le eccezioni dell'Ente siano state accolte integralmente o in misura prevalente su quelle non accolte.

Sono considerate altresì favorevoli, anche le sentenze che pur non pronunciando sul merito della controversia e sulla competenza del giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'amministrazione (sentenze che dichiarino la nullità o l'irricevibilità del ricorso; che dichiarino l'estinzione del giudizio; sentenze che pronuncino l'inammissibilità e/o l'improcedibilità di un ricorso per cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse, con esclusione della mancata comparizione delle parti all'udienza a seguito di definizione stragiudiziale della causa), escluse quelle che conseguono a provvedimenti di autotutela ovvero a tardiva emissione del provvedimento amministrativo.

Art. 5

Oggetto dei compensi

I compensi professionali sono attribuiti ai professionisti legali per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale.

Art. 6

Ammontare dei compensi

I compensi professionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono fissati in conformità delle tabelle degli onorari, dei diritti e delle indennità di Avvocato stabilite dal Consiglio Nazionale Forense ed approvate con Decreto Ministeriale.

I compensi professionali sono aggiornati automaticamente con l'entrata in vigore di nuove tariffe professionali, secondo i periodi di vigenza.

Tali compensi sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 457 della Legge 147/2013.

Art. 7

Incarichi ad avvocati esterni

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente, al di fuori dei casi di mera domiciliazione, possono essere conferiti ad un Avvocato esterno solo nei seguenti casi:

- necessario patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, se non posseduto dal funzionario Avvocato;
- per materia di particolare specializzazione, se non posseduta dal funzionario Avvocato dell'Ente, sempre che ciò risulti da apposito parere;
- per particolari circostanze nelle quali si ravveda situazioni di incompatibilità o di inopportunità.

Il mandato può essere attribuito sia in via esclusiva sia unitamente all'Avvocato interno, con delega congiunta o disgiunta.

Art. 8

Determinazione dei compensi e redazione della notula

I compensi professionali relativi alle cause concluse con sentenza favorevole sono determinati sulla base della notula sottoscritta dall'Avvocato.

Nel caso in cui l'Avvocato dell'Ente abbia assunto la difesa col mandato congiunto ad un legale esterno, al di fuori dell'ipotesi di mera domiciliazione, la notula deve essere redatta sulla base delle funzioni effettivamente svolte.

Art. 9

Tetto massimo

I compensi liquidati nell'anno solare all'Avvocato dipendente dell'Ente non possono superare il tetto massimo stabilito dalla contrattazione collettiva decentrata. Tali compensi sono soggetti agli eventuali limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia di risorse a disposizione per la contrattazione collettiva decentrata. Essi sono da considerarsi al lordo dei relativi oneri fiscali, contributivi ed assicurativi.

In sede di contrattazione collettiva decentrata potranno essere stabilite regole per definire la correlazione, e quindi il rapporto anche quantitativo, tra retribuzione di risultato ed entità dei compensi di cui trattasi, anche al fine di evitare situazioni di indubbio ed ingiustificato vantaggio a favore della particolare categoria lavorativa.

Non concorrono a formare la base di calcolo del tetto di cui sopra e sono liquidati a favore dell'Avvocato i compensi professionali liquidati dalla parte avversaria soccombente di cui all'art. 2.

Art. 10

Provvedimento di liquidazione

La liquidazione dei compensi spettante a norma degli articoli che precedono è disposta con determinazione del Segretario Generale, in occasione dell'erogazione della produttività.